

Comune di MADESIMO
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, di cui all'art. 18 – comma 1 – della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il fondo riguarda:
 - La costituzione e la ripartizione della somma prevista per ogni singola opera pubblica o lavoro pubblico, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
 - La costituzione e la ripartizione del 30 per cento della tariffa professionale, relativa alla redazione degli atti di pianificazione, comunque denominati, tra i dipendenti del Comune che lo abbiano redatto
3. I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere i caratteri ed essere corredati dagli elaborati progettuali definiti dalla normativa vigente.
4. Gli atti di pianificazione dovranno essere sufficientemente sviluppati, in modo da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell'iter di approvazione previsto dalle norme vigenti.
5. Per procedere alla corresponsione dei compensi, di norma è necessaria, l'avvenuta approvazione, da parte dell'organo comunale competente, degli atti che danno origine al compenso, come enunciati agli articoli successivi. Nel caso di mancata approvazione non dipendente dall'ufficio, il compenso sarà comunque corrisposto, previo invito all'organo competente all'approvazione, di formalizzare, entro 60 giorni, gli eventuali motivi, connessi all'insufficienza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, che impediscano l'adozione dei provvedimenti.
6. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione d'ulteriori compensi accessori.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del fondo per incentivi interni per le opere pubbliche

1. Il fondo di cui all'articolo 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente, da ripartire fra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché fra i loro collaboratori.

2. In conformità alle prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 18, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.
3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:
 - a) Progetti con importo fino a d euro 516.456,90: percentuale del 2%.
 - b) Progetti con importo uguale o superiore ad euro 516.456,90: percentuale dell'1,5%.
 - c) Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo fino ad euro 258.228,45: percentuale dell'1%.
 - d) Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo uguale o superiore ad euro 258.228,45: percentuale dello 0,75%.
4. Per i progetti di cui al comma 3, lettere b), c), d), si applica comunque una percentuale del 2% qualora si ravvisi la presenza rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
 - utilizzo di materiali , componenti e tipologie innovative
 - processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa
 - esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche ed ambientali
 - complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
 - esecuzione in ambienti aggressivi e ad elevata pericolosità
 - progetti costituiti da più sottoprogetti specialistici
 - progetti realizzati per stralci funzionali
5. La somma di cui al presente articolo fa parte dello stanziamento previsto in bilancio per la realizzazione dell'intervento, ma può essere costituito anche mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio.
6. Con la delibera di approvazione del progetto esecutivo, la giunta prende espressamente atto che la quota parte dal compenso relativa al progetto sarà liquidata agli aventi diritto, se del caso verificando i requisiti di cui al comma 4, dando atto che a ciò provvederà il Responsabile dell'area tecnica con propria determinazione. Per i compensi dovuti allo stesso Responsabile dell'area tecnica, provvederà il segretario comunale, a norma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente agli atti di pianificazione generale o particolareggiata, redatti direttamente dagli Uffici del Comune di Madesimo, il fondo di cui all'art. 18 della L. n. 109 dell'11/2/1994 e successive modifiche è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.
2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani, per i quali sia prevista una tariffa professionale, disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Madesimo, in conformità a precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
 - il piano regolatore generale;
 - il programma pluriennale d'attuazione;
 - i piani attuativi del PRG;
 - I piani in materia di commercio e pubblici esercizi;
 - Il piano dei traffici;
 - Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

Articolo 4

Ripartizione del fondo *incentivi interni per le opere pubbliche*

1. La quantificazione e la ripartizione del fondo è operata, per ogni singola opera, o per più interventi accorpati, con determina del Responsabile dell'area tecnica, da adottarsi almeno annualmente, secondo le seguenti percentuali da applicarsi sull'importo determinato ai sensi dell'articolo 2, stabilite, come segue, sulla base delle connesse responsabilità professionali :

- | | |
|--|-----|
| a) responsabile unico del procedimento | 10% |
| b) collaboratori del responsabile unico del procedimento | 5% |
| c) progettista (che assume la responsabilità della progettazione, firmando gli atti relativi) | 20% |
| d) collaboratori del progettista (Disegnatori, Tecnici esecutori computi metrici, rilievi e calcoli, ecc.) <i>che redigano elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al punto c)</i> e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni e dati grafici | 15% |
| e) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e suoi collaboratori
(se non previsto, la percentuale è addizionata, in parti uguali a quelle di cui alle lettere c e d) | 5% |
| f) Direzione dei lavori (che assume la responsabilità della D.L., della contabilità, del certificato fdi regolare esecuzione, ecc., firmando gli atti relativi) | 15% |
| g) Collaboratori del direttore dei lavori <i>che redigano elaborati di tipo descrittivo facenti parte della contabilità, su disposizione dei tecnici di cui al punto f)</i> e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni e dati grafici | 10% |
| h) Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione e suoi collaboratori
(se non previsto, la percentuale è addizionata, in parti uguali, a quelle di cui alle lettere f e g) | 10% |
| i) Collaudatore delle opere
(nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione, la percentuale è addizionata, in parti uguali, a quelle di cui alle lettere f e g). | 10% |

2. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili.

3. La quota relativa al responsabile unico del procedimento, salvo il caso di cui al comma 5, è corrisposta, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

4. Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da personale esterno all'amministrazione, la corrispondente quota non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a costituire parte dell'incentivo totale.

5. Nel caso in cui le diverse fasi della progettazione non siano intermanete sviluppate all'interno dell'Ente, nonché nei casi in cui l'amministrazione comunale ritenga di interrompere la fase progettuale, gli incentivi di cui al comma 1 (lettere a – b – c- d – e) per le singole fasi sono così definiti:

- progetto preliminare 20% del totale lettere a – b – c- d – e
- progetto definitivo 40% del totale lettere a – b – c- d – e
- progetto esecutivo 40% del totale lettere a – b – c- d – e

Articolo 5

Ripartizione del fondo per atti di pianificazione redatti dagli uffici comunali

1. La quantificazione e la ripartizione del fondo è operata, per ogni singolo atto, o per più interventi accorpati, da adottarsi almeno annualmente, con determina del Responsabile dell'area interessata, secondo le seguenti percentuali da applicarsi sull'importo determinato ai sensi dell'articolo 2, stabilite, come segue, sulla base delle connesse responsabilità professionali :

a) responsabile unico del procedimento	15%
b) collaboratori del responsabile unico del procedimento	5%
c) progettista (che assume la responsabilità della pianificazione, firmando gli atti relativi)	60%
d) collaboratori tecnici o amministrativi <i>che redigano elaborati facenti parte del piano, su disposizione dei tecnici di cui al punto c)</i> e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni e dati grafici	20%

Articolo 6

Norma finale - Rinvio dinamico - pubblicità ed entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le opere e/o lavori ed agli atti di pianificazione eseguiti e/o approvati, successivamente all'entrata in vigore della Legge 144/99, e non ancora liquidati.
2. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, durante l'attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di legge.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'inizio della sua ripubblicazione all'albo pretorio, che deve avvenire, a norma dello Statuto comunale dopo l'esecutività della deliberazione d'approvazione.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22/3/2004, pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 25/3/2004, senza opposizioni o reclami.

Il regolamento è stato ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 4/5/2004 al 18/5/2004, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, dello Statuto comunale ed è pertanto divenuto esecutivo dal 19/5/2004.

Dalla Residenza Municipale, addì 20 maggio 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
